

CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTE DI CATEGORIA GIURIDICA B3 DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nella Segreteria della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario C.F. 94164020482 e P. IVA 05913670484, rappresentata dal Prof. Marco Moretti nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione DSU Toscana, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sita in Firenze, Viale Gramsci 36, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Azienda che rappresenta e per il quale interviene ed agisce non altrimenti, di seguito indicato anche come "azienda cedente";

E

La Regione Autonoma della Sardegna, in seguito denominata anche "ente utilizzatore", con sede legale in Cagliari, _____, C.F. e P. I.V.A. _____, rappresentata da _____ in qualità di _____ domiciliata/o per la Sua carica presso la sede legale della Regione Autonoma della Sardegna, la/il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta e per il quale interviene ed agisce non altrimenti;

STABILITO:

che l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, testualmente dispone: *"2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 per il comparto Regioni – Enti Locali comma 1 recita testualmente *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";*

che con il parere ARAN RAL_1882 è stata ribadita la possibilità di un ente locale di avvalersi del personale di altra pubblica amministrazione del Comparto non

rientrante nella nozione di “ente locale”, utilizzando le possibilità previste dall’art. 14 comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, come sopra estensivamente riportato;

che l’art. 1, comma 413, della L. 24.12.2012 n. 228, (Legge di stabilità 2013) testualmente dispone: “413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato”;

ai sensi dell’art. 15, comma 2 *bis*, della L. n. 241/1990 e s.m.i. gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, a pena di nullità;

che l’azienda cedente e l’ente utilizzatore, rispettivamente con Provvedimento/ Determina n. _____ del _____ e Delibera di Giunta n. _____ del _____, hanno approvato l’utilizzo temporaneo in comando di _____ – dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Azienda cedente presso la Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 09.11.2020 al 08.11.2021, salvo proroghe, per le motivazioni tutte riportate negli atti dei rispettivi enti;

che è stata acquisita la disponibilità al comando temporaneo di _____, agli atti;

SI STIPULA E SI CONVENE QUANTO SOPRA

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzazione full time in comando da parte della Regione Autonoma della Sardegna di dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario , Sig./ Sig. ra _____, Cat. B3 profilo economico _____, da assegnare Servizio Genio Civile presso la Direzione generale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, il cui consenso è stato manifestato e acquisito agli atti, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale.

Art. 2 Tipologia del rapporto.

Il temporaneo utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna del/della dipendente _____ rientra nella fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 citato in premessa.

L’attivazione del comando, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del/della dipendente con l’azienda cedente, né dà luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore.

Per tutta la durata del periodo di utilizzazione temporanea, il/la dipendente resta giuridicamente dipendente dell'azienda di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con la Regione Autonoma della Sardegna attiene soltanto al suo impegno funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, il secondo, l'amministrazione cedente e l'ente utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito le parti interessate hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del/della dipendente in comando così come definiti col presente atto, restando inteso che la revoca del comando disposto in forza della presente Convenzione è disciplinata in conformità all'art. 29 comma 6 della L.R. Toscana 8 gennaio 2009 n. 1.

Art. 3 Durata

L'utilizzazione del/della dipendente in comando presso l'ente utilizzatore avrà durata dal 09.11.2020 al 08.11.2021, fatte salve eventuali proroghe, se ed in quanto concedibili sulla base delle disposizioni vigenti. La Regione Autonoma della Sardegna procederà alla rilevazione delle presenze ed al conseguente controllo, nonché all'eventuale autorizzazione e/o riconoscimento di ogni altra fattispecie contrattualmente prevista e legata al servizio stesso.

Art. 4 Tempo di lavoro di assegnazione

Il/La dipendente presterà servizio presso l'ente utilizzatore per un tempo di lavoro pari a 36 ore settimanali.

Art 5 Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Azienda cedente, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. L'Azienda cedente corrisponderà al/alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente saranno rimborsati dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, a seguito di espressa richiesta.

Il rimborso avverrà per gli importi quantificati dal Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda cedente, comprensivi di trattamento economico e contributivo.

L'eventuale trattamento economico "accessorio", ove contrattualmente e normativamente consentito, derivante dalla prestazione lavorativa del/della dipendente, rimane a carico della Regione Autonoma della Sardegna esclusivamente per il periodo del comando. Eventuali istituti contrattuali accessori aventi competenza anteriore alla data di attivazione del comando non saranno oggetto di rimborso da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I buoni pasto spettanti di diritto al/alla dipendente in relazione all'orario di lavoro assegnato saranno a carico della Regione Autonoma della Sardegna, per tutto il periodo di durata della assegnazione temporanea in comando.

Eventuali rimborsi a cui il/la dipendente abbia diritto ai sensi dell'art. 41 commi 2 e 4 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, fanno integralmente carico alla Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'art. 14 comma 6 del CCNL 22 gennaio 2004 (medesimo comparto).

Art. 6 Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi ordinari e straordinari saranno concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna presso cui il/la dipendente presta servizio e periodicamente comunicati all'ente cedente.

In caso di malattia, il/la dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità disciplinate dalla vigente normativa, al Servizio Gestione Amministrazione Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda cedente, e comunicherà lo stato di malattia all'ente utilizzatore.

Art. 7 Adempimenti in materia di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rimangono a carico dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – datore di lavoro e titolare del rapporto di lavoro – le funzioni in materia di obbligo di gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, formazione e informazione in merito ai rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il/la dipendente viene distaccato/a, posizione assicurativa del lavoratore/ della lavoratrice; mentre sarà a carico dell'ente utilizzatore il servizio di sorveglianza sanitaria con medico competente.

In caso di infortunio sul lavoro, la segnalazione deve essere immediatamente resa dal/dalla dipendente al datore di lavoro e all'ente utilizzatore. Quest'ultimo ha l'obbligo di fornire immediatamente all'Azienda cedente - e comunque nel rispetto dei termini di legge - tutte le informazioni che siano necessarie all'istruttoria della denuncia di infortunio, ed eventuali successive integrazioni, anche su richiesta dell'INAIL.

La denuncia dell'infortunio è formalizzata dall'Azienda cedente, che ne dà contestuale informazione alla parte che si avvale della collaborazione del dipendente, anche ai fini della conoscenza del periodo di assenza causato da infortunio.

Resta inteso che il risarcimento da mancato guadagno di cui all'art. 36 comma 16 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle Funzioni Locali è prerogativa dell'Azienda cedente.

Art. 8 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte delle parti convenzionate;
- per recesso unilaterale da parte di una delle parti convenzionate;
- per motivata richiesta del dipendente (cfr. art. 29 comma 6 L.R. 1/2009);

- per mancato rimborso da parte del Regione Autonoma della Sardegna all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 5.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R o pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 9
Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10
Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì

Per l'Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario

Per la Regione Autonoma della Sardegna
Dott./ Dott.ssa

Per accettazione
IL/La dipendente
